

**Allegato "B" all'atto in data 3 marzo 2016
nn.13293/6803 di repertorio Notaio Susi Cavigioli.**

STATUTO

**DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA'
PREVALENTE**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita con sede nel Comune di Binasco (Mi),
la Società Cooperativa sociale denominata

"Società Cooperativa Sociale Sette - O.N.L.U.S.".

La Cooperativa potrà istituire anche altrove, su
delibera del Consiglio di Amministrazione sedi
secondarie, succursali, uffici amministrativi e/o
stabilimenti operativi.

Articolo 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e
potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea
straordinaria, salvo in tal caso il diritto di
recesso del socio dissenziente che verrà comunicato
all'organo amministrativo nei termini di cui all'art.
2532 codice civile.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3

La cooperativa ha lo scopo, senza fini di lucro, di
perseguire l'interesse generale della comunità alla
promozione umana e all'integrazione sociale dei
cittadini ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381.
La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi
sociali, si ispira ai valori della solidarietà e
della carità cristiana ed ai principi etico-sociali
dettati dalla chiesa cattolica romana. La Cooperativa
si ispira altresì ai principi che sono alla base del
movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi
agisce. Questi principi sono: la mutualità, la
solidarietà, la democraticità, l'impegno,
l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli,
lo spirito comunitario, il legame con il territorio,
un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni
pubbliche. Secondo quanto indicato nel 6° principio
dell'Alleanza Cooperativa Internazionale la
Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli
interessi dei soci e della collettività deve
cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con
le altre cooperative, su scala locale, nazionale ed
internazionale.

Articolo 4

La Cooperativa in attuazione dello scopo mutualistico
di cui in precedenza, tenuto anche conto dei

requisiti dei soci di cui in prosieguo, e del loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici di cui, tra l'altro, al regolamento infra citato, ha come oggetto la gestione e la produzione di servizi socio-sanitari ed educativi orientati in via prioritaria ma non esclusiva a terze persone in stato di emarginazione psicosociale e sanitaria in collegamento con gli Enti pubblici a ciò preposti. In relazione a ciò, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381, la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto di terzi:

- Centri terapeutici diurni e residenziali;
- Strutture di accoglienza;
- Attività di assistenza, riabilitazione e socializzazione, effettuati anche presso famiglie, centri di servizio e strutture di accoglienza;
- Attività di ricerca nel settore delle proprie attività in collegamento con gli altri operatori e gli studiosi che si occupano di questi problemi in Italia e all'Estero;
- Attività di formazione e consulenza nel settore della solidarietà;
- Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno. La Cooperativa potrà inoltre svolgere attività agricole produttive ed artigianali coerenti con lo scopo e l'oggetto sociale sopra enunciati per la riqualificazione professionale degli ospiti e con valenza terapeutica ed educativa.

La Cooperativa, per lo svolgimento delle attività sociali potrà avvalersi anche di soggetti non soci; allo stesso modo, la Cooperativa potrà cedere quanto prodotto con lo svolgimento delle attività di cui al precedente capoverso, anche a soggetti non soci.

In relazione agli scopi ed agli oggetti sociali, la Cooperativa può compiere ogni operazione all'uopo occorrente, quale acquistare immobili o prenderli in locazione, accettare donazioni, contrarre mutui, ricevere finanziamenti pubblici e privati, concedere garanzie, stipulare convenzioni, ottenere concessioni, associare od essere associata in partecipazione, aderire a consorzi, partecipare ad altre Cooperative, e tutto quant'altro occorrente, purchè compatibile con la sua natura di "Cooperativa sociale" ai sensi del citato comma I, lettera a) dell'art. 1 della Legge n. 381/1991.

La Cooperativa potrà, altresì, svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura economica, finanziaria, immobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla Legge 197/91 e D.Lgs. 385/93), come attività comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi ed elenchi necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma.

La Cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali.

Possono essere soci persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) Soci operatori, ossia coloro che prestano le loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;

b) Soci fruitori, ossia coloro che, dietro pagamento di congruo corrispettivo, usufruiscono di quanto prodotto tramite le attività agricole o artigianali svolte dalla Cooperativa in attuazione degli scopi e dell'oggetto sociale enunciati nei precedenti articoli 3 e 4;

c) Soci volontari di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381 i quali prestano la loro

attività gratuitamente.

d) Soci sovventori, sia persone fisiche sia persone giuridiche, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalla legge;

e) Persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività sociali e che, al momento della delibera di ammissione a soci, abbiano già effettuato finanziamenti a fondo perduto a favore della cooperativa complessivamente pari ad almeno € 500.000 (cinquecentomila).

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Articolo 6

Chi desidera diventare socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che per le persone fisiche dovrà contenere i seguenti dati ed elementi:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;

b) precisazione della effettiva attività lavorativa svolta;

c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore a:

- Euro 25,00 (venticinque) complessivi per i soci cooperatori, i soci volontari ed i soci fruitori;

- Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) complessivi per i soci sovventori;

né superiore al limite massimo fissato dalla legge

d) versamento del sovrapprezzo azioni, se previsto;

e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

f) dichiarazione della propria volontà di assumere la qualifica di:

f.1) socio cooperatore,

f.2) socio fruitore,

f.3) socio volontario,

f.4) socio sovventore,

La domanda di ammissione da parte dell'aspirante socio Ente, Organismo o persona giuridica dovrà contenere:

1) denominazione o ragione sociale, sede, attività, Stato di costituzione e codice fiscale;

2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona giuridica;

3)ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore a:

- Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) complessivi per i soci sovventori;

- Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

4)versamento del sovrapprezzo azioni, se previsto;

5)alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto e la delibera di autorizzazione.

6)Dichiarazione della propria volontà di assumere la qualifica di:

6.1) socio sovventore,

6.2) socio persona giuridica pubblica o privata nel cui statuto sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo otto, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 7.

Trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, previa intimazione ad adempiere da parte degli amministratori, verrà dichiarata la non ammissione.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento del sovrapprezzo quote od azioni. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

Nel caso in cui l'organo amministrativo rigetti la domanda di ammissione, si applicano i commi terzo e quarto dell'art. 2528 del codice civile.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Articolo 7

I soci sono obbligati:

a)Al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 20;

b)All'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e

delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

c)a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;

d)al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Le previsioni, di cui al punto c), si applicano esclusivamente ai soci cooperatori e volontari persone fisiche.

Articolo 8

È altresì vietato al socio cooperatore prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti impresa che operino in concorrenza con la Cooperativa, nonché esercitare in proprio imprese in concorrenza con quelle della cooperativa.

Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

Articolo 9

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o persona giuridica socia.

Articolo 10

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore:

a)che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b)che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c)in caso di perdita della idoneità professionale necessaria all'adempimento del rapporto mutualistico e/o del rapporto ulteriore di lavoro instaurato secondo quanto previsto dal regolamento deliberato ai sensi dell'art. 6 della L. 142/2001;

d)in caso di recesso dal rapporto di lavoro ulteriore instaurato a norma del punto che precede.

È vietato il recesso parziale.

Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda il Consiglio di Amministrazione constata se ricorrano i presupposti che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al

rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Sul recesso dei soci volontari è precluso al Consiglio di Amministrazione ogni sindacato. Il recedente ha tuttavia l'obbligo imperativo di comunicare il proprio recesso con un preavviso di novanta giorni al fine di non recare danno alla attività della cooperativa rivolte all'interesse generale della società.

Il socio receduto ha diritto al rimborso delle azioni secondo quanto infra.

Articolo 11

Il socio sovventore ha diritto al recesso dopo ventiquattro mesi dall'emissione delle azioni detenute; le azioni emesse ai soci sovventori indicheranno l'esistenza del diritto di recesso nonché i termini nei quali esso potrà essere eventualmente esercitato.

Articolo 12

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dal regolamento o dal contratto mutualistico;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;
- d) nello svolgimento del proprio lavoro, commetta mancanze disciplinari di particolare gravità, fatte salve le norme inderogabili in ambito di legislazione del lavoro, se socio cooperatore;
- e) senza giustificati motivi, non adempie, nei tempi prescritti e con le modalità convenute, ad obblighi di particolare rilievo e gravità, assunti a qualunque titolo, nei confronti della cooperativa;
- f) in qualunque modo arrechi grave danno ingiusto alla cooperativa;
- g) in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro non superi il periodo di prova.

La relativa delibera va comunicata con raccomandata a/r al socio che, nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione in Tribunale.

L'esclusione produce effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti e, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142, l'immediata estinzione del rapporto di lavoro ulteriore instaurato dal socio a norma di regolamento.

Il socio escluso ha diritto al rimborso delle azioni secondo quanto infra.

Articolo 13

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta. Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Articolo 14

I soci receduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, avverrà entro i centottanta giorni successivi alla approvazione del predetto bilancio.

Il rimborso delle azioni assegnate al socio ai sensi dell'articolo 2545-sexies del codice civile può essere corrisposto in più rate, in un massimo di 5 anni, unitamente agli interessi legali ex art. 2535, ultimo comma, del codice civile.

Articolo 15

In caso di morte del socio cooperatore il diritto degli eredi al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Resta salva la possibilità che il rapporto sociale continui con gli aventi diritto del socio defunto, purché abbiano i requisiti per l'ammissione. Nel caso di più eredi o legatari essi entro un anno dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma del

codice civile.

Articolo 16

I soci receduti, od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto non interessati a subentrare nel rapporto sociale, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei 180 giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15.

Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

TITOLO V

REGOLAMENTI SOCIETARI

Articolo 17

L'attività della Cooperativa ed il conferimento di attività dei soci, giusta anche la posizione giuridica del socio cooperatore quale "lavoratore associato" sono regolate dall'apposito regolamento aziendale.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dal Consiglio di Amministrazione è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Il regolamento dovrà essere conforme alla legge 3 aprile 2001, n. 142 e a tutte le altre previsioni di legge e prevedere le modalità con cui si stabilisce il rapporto di lavoro fra socio e cooperativa, con cui il socio contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali, che potrà essere in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici previsti dalla legge nonché da qualsiasi altra fonte. Fin d'ora si precisa, comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società è e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo la facoltà, nei limiti della compatibilità con il regolamento a predisporre ed approvarsi, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a

condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci medesimi, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. Si precisa, altresì, che è espressamente prevista la facoltà per la società di svolgere la propria attività anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze dell'impresa cooperativa, sempre nel rispetto delle norme inderogabili di legge.

Le previsioni di questo titolo non si applicano ai soci sovventori, ai soci Enti, Organismi o persone giuridiche ed ai soci persone giuridiche di cui all'articolo 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Articolo 18

Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa. Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio cooperatore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci cooperatori lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma la cooperativa chiederà l'intervento della cassa integrazione guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente. Il regolamento potrà inoltre contenere l'obbligo di risarcimento a carico dei soci cooperatori di danni ingiusti che i medesimi causino alla cooperativa durante la prestazione di lavoro.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 19

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:

a.1) un numero illimitato di azioni ciascuna di valore nominale non inferiore a € 25,00 (venticinque) né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci di cui all'art. 5, lettere a), b), c) ed e);

a.2) un numero illimitato di azioni nominative trasferibili di valore nominale di € 25,00 (venticinque) ciascuna detenute dai soci di cui all'art. 5 lettera d) le quali costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 22;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle azioni non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti che non siano subentrati nel rapporto sociale;

d) da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti, e dai fondi di riserva straordinari di cui al punto d) dell'articolo 22;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

L'emissione dei titoli azionari avverrà solo su singola richiesta del socio.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del capitale sociale sottoscritto. Le riserve indivisibili non possono distribuirsi, nè in vita della società, nè al momento del suo scioglimento.

Articolo 20

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e, in difetto di esplicita delibera, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile. L'ammissione di nuovi soci nelle forme previste dall'art. 2528 del codice civile non importa modifica dell'atto costitutivo.

La società, tuttavia, può deliberare aumenti di capitale con modifica dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli artt. 2438 e seguenti del codice

civile.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione verrà autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Articolo 21

Le azioni detenute dai soci cooperatori e dai soci persone giuridiche di cui all'articolo 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381 sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili, per atto tra vivi, tra soci. Ogni altro caso di trasferimento potrà avvenire esclusivamente previo consenso del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende sottoporre a pegno, a vincolo e/o comunque cedere, in tutto o parte, le proprie partecipazioni sociali deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata a.r.. L'organo amministrativo comunicherà al detto socio il provvedimento autorizzatorio o di diniego motivato nel termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della raccomandata di cui sopra. Trascorso comunque il detto termine il socio è libero di vendere, e l'acquirente che abbia i requisiti previsti dal presente statuto per divenire socio, deve essere iscritto nel libro soci. Nel caso di provvedimento negativo il socio ha il diritto, nel termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della relativa comunicazione, di proporre opposizione al Tribunale.

Articolo 22

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali. Comunque dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli

ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico. Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;

b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n°1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro;

c) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio a ristorno, e quindi ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori ed a rimborso di parte del prezzo pagato dai soci fruitori per i beni acquistati dalla Cooperativa.

Detti ristorni saranno ripartiti fra i soci cooperatori e fruitori in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intrattenuti con la Cooperativa, e quindi alle retribuzioni e compensi da ciascuno dei soci cooperatori maturati nell'esercizio di riferimento, secondo quanto previsto da apposito regolamento, ovvero all'ammontare dei prezzi pagati da ciascuno dei soci fruitori sempre nell'esercizio di riferimento. L'assemblea potrà deliberare la ripartizione di detti ristorni anche mediante aumento di capitale sociale, anche in deroga ai limiti stabiliti dalla legge sul valore nominale delle azioni.

In ogni caso l'attribuzione di ristorni potrà essere deliberata solo se dall'attività mutualistica sono derivati avanzi di gestione.

d) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria.

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere **c)**, e **d)**, che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

Articolo 23

Sono organi della società:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Sindaci;

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 24

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo in sede ordinaria o straordinaria, nei casi e con le modalità di legge.

La convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, e da inviarsi a ciascun socio, nel caso la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, con raccomandata A/R o a mano, o con qualsiasi altro mezzo in modo da garantire il suo avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza e di ciò risulti prova.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti la maggioranza degli amministratori e la maggioranza dei sindaci effettivi, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Articolo 25

L'assemblea ordinaria:

1. Approva il bilancio consuntivo;
2. Procedo alla nomina delle cariche sociali;
3. Determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
4. Approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
5. Delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei Sindaci;

6. Delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni o, nei casi previsti dall'art. 2364 del codice civile, entro 180 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Articolo 26

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento anticipato, sulla fusione e sul cambiamento dell'oggetto sociale per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della maggioranza dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei quattro/quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto. In questi casi i soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società.

In deroga a quanto sopra sarà sempre necessario comunque il voto favorevole di tanti soci che

rappresentino almeno un terzo dei voti totalmente esprimibile nell'assemblea straordinaria che deliberi la modifica dello statuto in uno dei seguenti punti:

- articolo 5 punto e),
- articolo 6 punto 3),
- articolo 26 ultimo comma,
- articolo 30 secondo e terzo comma,
- articolo 30 nelle parti in cui si disciplinano i quorum di voto in sede di Consiglio di Amministrazione,
- articolo 31.

Articolo 27

Per le votazioni si procederà col sistema della alzata di mano per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

Articolo 28

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo delle azioni possedute. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore nè Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 29

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da persona eletta dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constatare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 30

La società adotta per la propria amministrazione e per il controllo, il sistema tradizionale di cui agli artt. da 2380 a 2409 - septies del codice civile secondo le seguenti regole.

Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero tre, sei o nove consiglieri. a seconda delle

decisioni dell'assemblea dei soci. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci di cui all'articolo 5 lettere a), b) e c), ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Un terzo degli amministratori saranno scelti tra le persone indicate dai soci di cui all'articolo 5 lettera e) (persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali). Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo le decisioni di volta in volta prese dall'assemblea, in assenza di esplicita decisione si intenderà eletto per un mandato di tre esercizi; i suoi componenti sono sempre rieleggibili. I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni. Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se istituito, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di amministrazione può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti nei limiti stabiliti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera con raccomandata A/R o a mani, o con qualsiasi altro mezzo che dia prova di ricezione, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza; nei casi urgenti la convocazione è fatta, sempre con uno dei mezzi sopra indicati, in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

In deroga a quanto sopra serve il voto favorevole di almeno i tre/quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione per le delibere aventi ad oggetto:

- fusioni o scissioni
- conferimenti, acquisti o cessioni di aziende o rami di aziende
- acquisti o cessione di immobili nonché iscrizione di ipoteche o concessione a terzi di diritti o privilegi su di essi
- investimenti in beni materiali od immateriali di qualsiasi tipo, anche attraverso contratti di locazione finanziaria, aventi importo unitario superiore ad € 30.000 (trentamila)
- sottoscrizione di finanziamenti di qualsiasi tipo aventi importo unitario superiore ad € 30.000 (trentamila)

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione della società.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza - in fonia o in fonia e video - alle seguenti condizioni:

- che il Presidente e il segretario della riunione siano nello stesso luogo e provvedano alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, il regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti

Articolo 31

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile sempre nel rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 30.

IL PRESIDENTE

Articolo 32

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò, tra gli altri poteri ed a solo titolo esemplificativo, è autorizzato a riscuotere,

da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, nonchè avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente ha anche il potere di convocazione dell'assemblea dei soci.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nei limiti fissati dall'art. 2544 del codice civile. In tali casi si applicano il terzo, il quarto e il quinto comma dell'art. 2381 del codice civile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano, se nominato, al Vice Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 33

II Collegio Sindacale, in quanto volontariamente istituito oppure obbligatoriamente richiesto dalla legge, si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge.

Devono inoltre essere nominati dall'Assemblea due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Articolo 34

Le competenze, i poteri ed il funzionamento del collegio sono disciplinati dalle norme di legge.

Le riunioni del collegio sindacale possono farsi a mezzo di teleconferenza ove sia garantita la contestualità di discussione e deliberazione.

Con decisione dei soci, al collegio sindacale può essere demandato la revisione legale dei conti.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Articolo 35

Se obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, con decisione dei soci viene nominata una società di

revisione o un revisore iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia al quale, in tal caso, spetta la revisione legale dei conti.

TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 36

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Articolo 37

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro. Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle azioni di capitale sociale, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 38

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea con le maggioranze indicate dall'articolo 17 del presente statuto.

Articolo 39

Le clausole mutualistiche, di cui agli articoli 19, 22 e 37 sono inderogabili e devono essere osservate. In ogni caso, e fermo il divieto di distribuzione di dividendi, si applicano in via statutaria ed inderogabile le previsioni di cui all'art. 2514 codice civile, anche a precisazione di quanto altrove previsto nel presente statuto, ed in particolare:

a) il divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto

alla misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata di 2,5 punti, ragguagliata agli importi effettivamente versati;

b) il divieto di distribuire le riserve fra i soci;
c) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 40

Per quanto non è previsto dalle norme contenute in codesto atto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, la società sarà disciplinata dalle norme del titolo Titolo VI del Libro quinto del codice civile, dall'art. 111 septies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381 ed, in quanto compatibili, dalle norme previste dalla legge per le società per azioni.

Casorate Primo, 3 marzo 2016

F.to Pierangelo Villani

" Susi Cavigioli notaio (L.S.)